

# CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI MONORI IN STATO DI DISAGIO E PORTATORI DI HANDICAP, ORGANIZZAZIONE DI VACANZE E PRONTA ACCOLGIENZA PER MINORI IN DIFFICILTA'.

L'anno Duemiladiciassette (2017) il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Via Cassia 49, Barberino Val d'Elsa (FI),

fra

1) **L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino**, Cod. Fisc. 94188150489 - P.IVA 06116340487 rappresentata da Lucia Frosini, nata a Greve (FI) il 26/9/1958, Cod. Fisc.: FRSLCU58P66E169Y, domiciliata presso la sede dell'Unione, non in proprio ma in qualità di Responsabile dell'Area 4 – Servizi alla Persona dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, nominata con Decreto del Presidente dell'Unione n. 13 del 30/12/2016, in nome, per conto e nell'interesse del quale interviene al presente atto;

2) **Il Comune di Bagno a Ripoli (in associazione con il Comune di Impruneta)** P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentato dal Dirigente dell'Area 3, Dott. Neri Magli, nato a Firenze il 3/3/1964, Cod. Fisc. : \_\_\_\_\_ autorizzato alla firma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché dallo Statuto comunale;

3) **L'Associazione Cinque Pani e Due Pesci**, che in seguito sarà denominata "Associazione", Cod. Fisc.: 94037340489, con sede in San Casciano Val di Pesa, Via Volterrana 231, Loc. La Romola, iscritta al Registro Regionale del volontariato in data 7/2/994 con DPGR. n. 65, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cod. Fisc.: \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione stessa;

## **PREMESSO:**

- Che la Legge 11/8/1991, n. 266 prevede la stipula di Convenzioni tra Enti ed organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, volte a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività che si intendono sviluppare.

- Che la Legge .328/2000 valorizza e sostiene le responsabilità familiari, dando priorità nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali a:

- ✓ servizi formativi in informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie,
- ✓ prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento,

✓ servizi per l'affido familiare.

- Che la L.R. Toscana 24/2/2005, n. 41 promuove:

- ✓ il sostegno all'autonomia delle persone disabili e non autosufficienti,
- ✓ la valorizzazione ed il sostegno del ruolo peculiare delle famiglie quali luoghi privilegiati per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona,
- ✓ la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, nell'ambito dei principi di solidarietà ed auto-organizzazione,
- ✓ la cooperazione ed il mutuo-aiuto delle famiglie,
- ✓ il ruolo attivo delle famiglie nella elaborazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi.

- Che la medesima Legge riconosce un ruolo primario “alle associazioni familiari, comunque denominate, nelle quali i nuclei familiari realizzano attività di cura e di assistenza alla persona loro affidata”, rinviando all'Ente competente la disciplina dei rapporti familiari attraverso apposite convenzioni.

- Che la L.R. Toscana n. 28/1993 all'art. 10 stabilisce il contenuto delle convenzioni tra Enti ed organizzazioni di volontariato ed all'art. 12 stabilisce i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula delle convenzioni.

- Che con deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e della Giunta Comunale del Comune di Bagno a Ripoli n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto oggetto della presente convenzione ed il relativo schema.

PREMESSO che l'Associazione:

ha tra le finalità contemplate nel proprio Statuto lo svolgimento di attività sociali, è in possesso dei requisiti per l'instaurarsi di un rapporto convenzionale con l'Ente Pubblico,

- ✓ dispone di personale volontario qualificato e formato in relazione alle prestazioni previste dalla convenzione,
- ✓ ha sede nel territorio degli Enti firmatari della convenzione,
- ✓ utilizza prevalentemente volontari rispetto a personale convenzionato in relazione alle attività previste in convenzione,
- ✓ ha dimostrato nel tempo ampie garanzie di continuità nella presenza degli operatori (famiglie),
- ✓ ha presentato un progetto per lo sviluppo ed il consolidamento della rete di servizi

indirizzati a minori portatori di handicap e famiglie, in continuità con i progetti oggetto delle precedenti convenzioni.

Tutto quanto premesso, si conviene quanto segue:

### **Art. 1**

L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ed il Comune di Bagno a Ripoli (in associazione con il Comune di Impruneta), nel quadro di una strategia complessiva di interventi volti alla prevenzione del disagio giovanile, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza:

1) affidamento sia residenziale che diurno di minori in stato di bisogno e portatori di handicap, con riserva a favore dei portatori di handicap, di proseguire l'affidamento anche oltre il compimento del 18° anno di età, qualora vi sia un progetto in tal senso elaborato dai servizi sociali;

2) organizzazione di vacanze estive e momenti di incontro durante il periodo scolastico, basati su piccoli gruppi di famiglie per l'accoglienza di minori in difficoltà, portatori di handicap ed anziani,

3) pronta accoglienza per minori in difficoltà, in attesa di definire progetti individuali di intervento, nei limiti delle disponibilità delle famiglie dell'associazione, attivando con l'Associazione il progetto di cui al testo riportato in allegato, che è parte integrante della presente convenzione.

Per la realizzazione del progetto le parti si impegnano al pieno rispetto di quanto previsto dagli allegati *"Criteri per la costituzione ed il funzionamento di comunità di famiglie"*.

### **Art. 2**

L'associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, ad utilizzare prevalentemente i propri volontari. Per gli affidamenti l'Associazione si impegna ad utilizzare solo propri associati, singoli o famiglie, che hanno ottenuto da parte del Centro Affidi territorialmente competente.

I programmi operativi per la realizzazione del progetto sono predisposti e rivisti periodicamente dai responsabili della gestione del progetto, individuati dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e dal Comune di Bagno a Ripoli (in associazione con il Comune di Impruneta) negli Assistenti Sociali che seguono l'area minori, dall'Associazione in un delegato del Presidente e da un incaricato del Centro Affidi Zonale. Il responsabile del progetto dell'Associazione deve possedere i requisiti previsti negli allegati.

Nei casi specifici previsti dal progetto, l'Associazione si avvarrà di consulenze e supervisioni da parte di professionisti di fiducia.

I responsabili della gestione delle attività convenzionate vigilano sullo svolgimento delle

stesse, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

### **Art. 3**

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità, in conformità a quanto previsto dai programmi individuali concordati con i servizi sociali di riferimento. L'Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni interruzione o variazione che, per giustificato motivo e per volontà dei soci o di altri, dovesse intervenire nello svolgimento dell'attività. In tali casi l'Associazione si impegna anche a cooperare, per quanto nelle sue possibilità, per la realizzazione di possibili soluzioni alternative.

L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e dal Comune di Bagno a Ripoli (in associazione con il Comune di Impruneta), nel rispetto del segreto professionale e l'Associazione sono tenuti a comunicare al responsabile dell'altra parte ogni evento che possa incidere sulla validità della convenzione.

L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e dal Comune di Bagno a Ripoli (in associazione con il Comune di Impruneta) sono tenuti a trattare i dati sensibili nel rispetto delle finalità e modalità stabilite dalla Legge sulla privacy a tutela della riservatezza dei minori interessati.

### **Art. 4**

L'Associazione garantisce, sulla base della normativa vigente e dei *Criteri per la costituzione ed il funzionamento della comunità di famiglie*, che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche. In particolare è compito dell'Associazione verificare che i soci siano stati riconosciuti idonei all'affidamento dai servizi competenti e mantengano nel tempo tali requisiti di idoneità.

I firmatari della presente convenzione si impegnano a svolgere attività di formazione/aggiornamento per gli operatori nelle attività convenzionate.

### **Art. 5**

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 266/1991, come da polizze stipulate con compagnie di assicurazione di livello nazionale.

### **Art. 6**

Essendo l'attività completamente basata sull'accoglienza a livello familiare, l'Associazione

non si avvale di particolari strutture, ma delle civili abitazioni in cui risiedono i soci dell'Associazione ed in cui si svolge l'attività di accoglienza. Secondo le norme statutarie, le famiglie o i soci sono direttamente responsabili, anche giuridicamente, delle persone accolte.

L'Associazione garantisce che gli spazi abitativi utilizzati rispondano in pieno ai requisiti previsti al punto 6 comma b) dei Criteri contenuti nel progetto allegato.

Per gli immobili di proprietà, in uso o in comodato all'Associazione, questa si impegna a far sì che siano rispettate tutte le normative vigenti; lo stesso dicasi per le autovetture, furgoni ed altri beni mobili.

Per quanto riguarda le vacanze estive, l'Associazione si riserva di utilizzare strutture diverse da quelle sopra richiamate, al fine di garantire un adeguato raggiungimento degli obiettivi a base del progetto.

#### **Art. 7**

In merito all'attivazione di affidi, si rimanda espressamente a quanto contenuto nei *Criteri per la costituzione ed il funzionamento di comunità di famiglie*, con particolare riguardo alla valutazione di idoneità, al progetto educativo generale ed individuale, alla collaborazione con i servizi territoriali, ai rapporti con la famiglia di origine, ai rapporti con il Tribunale Minorile e Giudice Tutelare, alle modalità di attivazione e di interruzione.

#### **Art. 8**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e dal Comune di Bagno a Ripoli (in associazione con il Comune di Impruneta) provvedono al rimborso delle seguenti spese sostenute dall'Associazione ai sensi dell'art. 5 della Legge 266/1991, utilizzando sia fondi propri che finanziamenti Regionali, delle Città Metropolitana o Comunitari:

- 1) Oneri derivanti dall'Associazione dei volontari impiegati ai sensi della normativa vigente fino ad un massimo di € 2.200,00 annui per ciascuna realtà territoriale,
- 2) Qualora sia richiesto un servizio di trasporto degli utenti in affidamento diurno, sarà corrisposto un rimborso sulla base del chilometraggio calcolato con le tabelle ACI,
- 3) Riguardo alle spese sostenute per la cura dei minori affidati, queste sono a totale carico degli affidatari che restano i diretti responsabili e quindi riceveranno dagli Enti preposti i contributi previsti secondo le normative vigenti,
- 4) Nel caso in cui, nell'ambito della Comunità di famiglie, si realizzino presso una famiglia affidamenti di più bambini, secondo quanto previsto *Criteri per la costituzione ed il funzionamento di comunità di famiglie*, è previsto un contributo aggiuntivo alla famiglia affidataria compreso fra € 110,00 e € 160,00 mensili per ciascun minore affidatario, in base

al progetto concordato. Tale integrazione è volta a coprire l'intervento di operatori esterno per il sostegno, l'assistenza e la supervisione. L'entità di tale contributo sarà soggetta a revisione annuale.

5) Riguardo alle vacanze estive e a momenti organizzati nel periodo scolastico, qualora non sia possibile l'affidamento part-time ad una famiglia dell'Associazione, questa concorderà annualmente con gli Enti un contributo giornaliero forfettario ed una quota assicurativa antinfortunistica (per coloro i quali sia possibile stipulare questo tipo di polizza).

6) Per la pronta accoglienza il contributo alla famiglia ospitante, per i soli Enti firmatari della presente convenzione, è stabilito in € 28,00 giornalieri.

7) Gli Enti firmatari della presente convenzione si impegnano a rimborsare all'Associazione le spese specificate ai punti 1) e 2), nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Associazione. L'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa complessivamente rimborsata.

Gli Enti firmatari della presente convenzione si impegnano alla liquidazione dei rimborsi entro 60 gg. dalla presentazione delle relative note.

Gli Enti e l'Associazione si impegnano a ricercare, presso altri Enti pubblici e privati, finanziamenti aggiuntivi per l'implementazione del progetto, presentando congiuntamente progetti specifici.

#### **Art. 9**

Gli Enti firmatari della presente convenzione e l'Associazione concordano annualmente un programma di formazione ed aggiornamento, impegnandosi affinché i soci dell'Associazione ed il personale interessato di ciascun Ente vi partecipino.

#### **Art. 10**

Gli Enti, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale, si impegnano a concedere l'esonero totale o parziale delle quote relative ai servizi comunali (refezione, trasporto o altri) nei casi di più minori iscritti alla scuola dell'obbligo pubblica, affidati ad una famiglia dell'Associazione.

Gli Enti si impegnano altresì, all'interno del progetto di affido, a collaborare alle necessità di trasporto per i minori in affidamento diurno, nei limiti delle proprie risorse e disponibilità, qualora la famiglia affidataria sia impossibilitata a provvedervi direttamente.

#### **Art. 11**

Attualmente i responsabili della gestione del progetto, sentita la commissione tecnico

scientifiche di cui agli allegati, presentano agli Enti di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 12**

La presente convenzione ha validità di tre anni.

Il rinnovo, previa relazione di valutazione e proposta di eventuali integrazioni e/o modifiche, è oggetto di nuova convenzione

Ciascun Ente sottoscrittore può risolvere la presente convenzione in ogni momento previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione dagli impegni previsti nei precedenti articoli senza oneri a proprio carico se non quelli che derivano dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al momento della diffida. L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte degli Enti pubblici di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 13**

La presente convenzione, redatta in triplice copia, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 266/1991 e verrà registrata in caso d'uso.

#### **Art. 14**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla validità della presente convenzione il Foro competente è quello di Firenze.

La presente convenzione si compone di n. 14 articoli.

Per l'Associazione 5 Pani e 2 Pesci

Il Presidente

\_\_\_\_\_

Per l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino

La Responsabile dell'Area 4 – Servizi alla Persona

Lucia Frosini \_\_\_\_\_

Per il Comune di Bagno a Ripoli

(in associazione con il Comune di Impruneta)

Il Dirigente Area 3

Dott. Neri Magli \_\_\_\_\_